

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la società a totale partecipazione pubblica locale Romagna Acque S.p.A. (di seguito "Romagna Acque") è proprietaria del complesso acquedottistico dell'Acquedotto della Romagna, costituito dall'invaso di Ridracoli e dalla rete di adduzione e distribuzione primaria ad esso connesso;
- Romagna Acque gestisce detto complesso e, mediante lo stesso, esplica il servizio di fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato dei tre ambiti territoriali di competenza delle Agenzie qui rappresentate;
- la gestione di detto complesso e la fornitura del relativo servizio sono già state specificatamente confermate in capo a Romagna Acque, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge reg. Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25, come modificata ed integrata dalla legge reg. Emilia-Romagna 28 gennaio 2003, n. 1, con le deliberazioni:
  - n. 5 del 28 marzo 2003 dell'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Ravenna (punto 1);
  - n. 8 del 16 aprile 2003 dell'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Forlì-Cesena (punto 1);
  - n. 16 del 16 luglio 2003 dell'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Rimini;

Dato atto che:

- Romagna Acque, con deliberazione assunta all'unanimità dall'assemblea dei soci nella seduta del 30 gennaio 2003, ha approvato il progetto "Società delle fonti";
- tale progetto prevede l'assegnazione in proprietà a Romagna Acque dei principali impianti e reti di captazione, adduzione e distribuzione primaria dell'acqua esistenti negli ambiti territoriali di competenza della Agenzie di Ambito per i servizi pubblici di Forlì-Cesena, di Ravenna e di Rimini attualmente di proprietà dei Comuni ovvero componenti rami di azienda delle società a partecipazione comunale costituite ai sensi dell'art. 113, comma 13, t.u. enti locali;
- tale assegnazione avrà luogo mediante un aumento di capitale di Romagna Acque, da sottoscrivere per conferimento in natura dei predetti beni o rami d'azienda da parte dei soggetti che ne sono attualmente titolari;
- con il progetto in questione si intende realizzare la concentrazione presso Romagna Acque - già ora titolare della proprietà e della gestione del sopramenzionato Acquedotto della Romagna - della proprietà e della gestione anche di tutti i restanti impianti e reti funzionali alla fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato nei suddetti tre ambiti territoriali;
- secondo quanto illustrato nel progetto in questione, tale riunificazione proprietaria e gestionale degli impianti in capo ad un unico soggetto, risponde a preminenti esigenze di interesse pubblico quanto al migliore uso della risorsa idrica ed alla tutela dell'ambiente e potrà altresì produrre vantaggi sotto il profilo industriale ed economico-finanziario;

Rilevato che tale progetto è conforme alle previsioni dell'art. 14, comma 4, della legge reg. Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25, come modificata ed integrata dalla legge reg. Emilia-Romagna 28 gennaio 2003, n. 1, fermi restando i provvedimenti che saranno assunti dalle competenti Agenzie di Ambito per i servizi pubblici;

Constatato che le finalità ambientali sottese al progetto "Società delle fonti" sono già state formalmente condivise:

- dalla Regione Emilia-Romagna, con nota del Direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa prot. n. AMB/DAM/03 n. 9802 del 28 marzo 2003, con riserva di verificarne la coerenza rispetto agli indirizzi del Piano regionale di tutela delle acque;

- dall'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Ravenna, con la deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 28 marzo 2003 (punto 2);

- dall'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Forlì-Cesena, con la deliberazione dell'Assemblea n. 9 del 16 aprile 2003 (punto 1);

Dato atto che, ai sensi del succitato art. 14, comma 4, legge reg. Emilia-Romagna n. 25 del 1999, un soggetto come Romagna Acque, in caso di "ulteriore acquisizione della proprietà ...omissis... di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria", può effettuare la gestione per la fornitura all'ingrosso del relativo servizio, "previa deliberazione degli Enti locali assunta in sede di Agenzia";

Considerato che:

- la Regione Emilia-Romagna, con la succitata nota del Direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa del 28 marzo 2003, ha già dato atto che, a seguito dei conferimenti a Romagna Acque che saranno disposti dai Comuni e dalle società di cui all'art. 113, comma 13, t.u. enti locali in attuazione del progetto "Società delle fonti", le Agenzie di Ambito interessate potranno procedere all'affidamento alla medesima Romagna Acque della gestione degli impianti conferiti e della relativa attività di fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato, in coerenza con le previsioni del succitato art. 14, comma 4, legge reg. Emilia-Romagna n. 25 del 1999;

- l'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Ravenna, con la succitata deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 28 marzo 2003, ha già espresso la volontà di procedere all'approvazione del modello gestionale ed organizzativo del servizio idrico integrato previsto dal progetto "Società delle fonti" (punto 2) e, in particolare, di procedere all'approvazione della gestione, da parte di Romagna Acque, degli ulteriori impianti che le saranno conferiti (punto 3), subordinatamente alla verifica di coerenza di detto progetto con il Piano regionale di tutela delle acque;

- l'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Forlì-Cesena, con la succitata deliberazione dell'Assemblea n. 9 del 16 aprile 2003, ha già assunto il "progetto della Società delle fonti quale elemento caratterizzante del modello gestionale-organizzativo del servizio Idrico Integrato che sarà compiutamente definito con il piano d'Ambito" (punto 2), precisando che la realizzazione di tale progetto:

- non dovrà determinare aumenti del costo complessivo dell'acqua immessa nella rete nei diversi territori;

- dovrà puntare a garantire il miglior mix produttivo, privilegiando il pieno utilizzo dell'acqua di fonte appenninica in quota;

- dovrà risultare congruente con il Piano regionale di tutela delle acque e con la pianificazione d'ambito;

Visto ed esaminato il documento tecnico-economico allegato al presente atto sub A), redatto da Romagna Acque ad esplicitazione del progetto "Società delle fonti", dal quale si evince che l'attuazione di tale progetto:

- è coerente con il Piano regionale di Tutela delle Acque (documento in stesura preliminare);

- implica un regime tariffario che prende a riferimento l'attuale costo medio dell'acqua immessa in rete in ogni singolo ambito;

- favorisce la certezza della disponibilità ed il miglioramento della qualità della risorsa idrica;

- permette una migliore tutela dell'ambiente ed assicura un significativo risparmio della risorsa idrica, portando, in particolare, ad un maggiore sfruttamento dell'invaso di Ridracoli, con riduzione degli emungimenti dal sottosuolo e salvaguardia delle falde;
- consente l'interconnessione dei vari sistemi acquedottistici locali e la loro reciproca complementarietà ed integrazione;
- favorisce la piena razionalità negli investimenti pubblici di settore e nell'uso delle risorse finanziarie;

Valutato in particolare, alla luce di tale documento tecnico-economico, che il progetto "Società delle fonti" possa ritenersi, per quanto di ragione, corrispondente alle condizioni alle quali l'attuazione del progetto stesso è stata subordinata dai succitati provvedimenti della Regione Emilia-Romagna e delle Agenzie di Ambito, ferme restando le ulteriori determinazioni di competenza di dette Agenzie;

Ritenuto di condividere quanto illustrato in tale documento tecnico-economico e, pertanto di approvarlo nonché di approvare il progetto "Società delle fonti" così come già deliberato all'unanimità dell'assemblea sociale di Romagna Acque;

Riscontrata la sussistenza di un consenso generalizzato dei Comuni interessati in ordine all'attuazione del progetto "Società delle fonti", che emerge da quanto già deliberato dai Comuni medesimi attraverso i propri rappresentanti in seno all'assemblea di Romagna Acque ed alle assemblee delle Agenzie di Ambito;

Ritenuto dunque che sussistano tutti i presupposti affinché questo Comune possa dare corso alle determinazioni di propria competenza, necessarie per l'attuazione del progetto "Società delle fonti";

Considerato che questo Comune:

- è attualmente socio di Romagna Acque, detenendone l'1,6355% del capitale sociale;
- è chiamato, in attuazione del progetto "Società delle fonti", al conferimento in Romagna Acque dei beni esattamente indicati nell'allegato alla relazione peritale allagata al presente atto sub B);
- a fronte di tale conferimento, vedrà attribuite azioni di nuova emissione;
- ha dunque interesse ad accertare la congruità dei criteri seguiti per la valutazione dei beni e dei rami d'azienda conferiti e per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni;

Visti ed esaminati, a tale riguardo:

- la relazione peritale, con i relativi allegati, redatta dal dott. Mario Scala, esperto designato dal Tribunale di Forlì ai sensi dell'art. 2343 cod. civ., asseverata in data 13.01.2004, che si allega al presente atto sub B);
- la relazione degli amministratori di Romagna Acque illustrativa della proposta di aumento di capitale resa ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., che si allega al presente atto sub C);
- la tabella attestante le quote di partecipazione dei soci al capitale sociale di Romagna Acque prima e dopo l'operazione di aumento di capitale di cui si tratta, che si allega al presente atto sub D);

Ritenuto di condividere quanto emerge dai predetti documenti e, pertanto, di approvarli per quanto di competenza, nonché di autorizzare il Sindaco o suo delegato ovvero il Dirigente competente a partecipare all'assemblea dei soci di Romagna Acque per approvare l'aumento di capitale nei termini di cui a tali documenti nonché a sottoscrivere, nei medesimi termini, l'aumento così deliberato, mediante il conferimento in natura dei

beni sopraindicati, con facoltà di acconsentire, ove necessario, a modifiche formali e di adeguamento normativo;

Dato atto che, per effetto del precitato conferimento di beni, Romagna Acque subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi attualmente facenti capo al Comune relativamente ai beni conferiti, ed in particolare nel rapporto di concessione di detti beni in essere con il gestore del servizio idrico integrato HERA S.p.A., salvo per quanto riguarda la riscossione dei relativi canoni, che continueranno ad essere percepiti dal Comune;

Visto, inoltre, il vigente testo dell'art. 113, t.u. enti locali, come modificato dall'art. 14, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in legge 24 novembre 2003, n. 326;

Considerato che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 113 in questione:

- le società contemplate dal comma 13, proprietarie di impianti e reti destinati all'esercizio di servizi pubblici, devono essere "a capitale interamente pubblico, che è incredibile";
- è ammesso, ai sensi del comma 5, lett. c), l'affidamento diretto dell'erogazione del servizio pubblico "a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano";

Valutato pertanto che - fermi restando i provvedimenti che saranno assunti dalle competenti Agenzie di Ambito per i servizi pubblici con riguardo ai profili gestionali - si rende sin d'ora necessario che lo statuto sociale di Romagna Acque venga adeguato alle suddette modifiche normative;

Valutata altresì la necessità che siano decise le ulteriori modifiche allo statuto sociale di Romagna Acque necessarie per l'adeguamento del medesimo alla riforma del diritto societario di cui ai decreti legislativi 17 gennaio 2003, n. 5 e n. 6;

Ritenuto dunque di:

- approvare le modifiche allo statuto sociale di Romagna Acque che si allegano al presente atto sub E);
- autorizzare il Sindaco o suo delegato ovvero il Dirigente competente a partecipare all'assemblea dei soci di Romagna Acque per deliberare tali modifiche, con facoltà di acconsentire, ove necessario, a modifiche formali e di adeguamento normativo;

Valutata altresì la necessità che, a seguito del più volte citato aumento di capitale di Romagna Acque in attuazione del progetto "Società delle fonti" nonché in considerazione delle sopravvenute modifiche normative all'art. 113, t.u. enti locali, sia entro breve sottoposta a revisione la vigente convenzione del 15 marzo 1994, la quale definisce i rapporti tra gli enti soci di Romagna Acque, fermo restando che se ne devono intendere sin da ora abrogate le disposizioni incompatibili con le modifiche già deliberate o da deliberarsi allo statuto sociale di Romagna Acque;

Considerato, altresì, che:

- questo Comune è socio della società S.I.S. S.p.A., costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, t.u. enti locali;
- detta società è chiamata, in attuazione del progetto "Società delle fonti", al conferimento di proprio ramo aziendale in Romagna Acque, quale esattamente individuato nell'allegato alla relazione peritale allegata al presente atto sub B);
- questo Comune è socio della società AMIR S.p.A., costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, t.u. enti locali;

- detta società è chiamata, in attuazione del progetto "Società delle fonti", al conferimento di proprio ramo aziendale in Romagna Acque, quale esattamente individuato nell'allegato alla relazione peritale allegata al presente atto sub B);

Visti, esaminati ed approvati per quanto di competenza, anche a questo specifico riguardo:

- la relazione peritale, con i relativi allegati, redatta dal dott. Mario Scala, esperto designato dal Tribunale di Forlì ai sensi dell'art. 2343 cod. civ., asseverata in data 13.01.2004, che si allega al presente atto sub B);

- la relazione degli amministratori di Romagna Acque illustrativa della proposta di aumento di capitale resa ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., che si allega al presente atto sub C);

- la tabella attestante le quote di partecipazione dei soci al capitale sociale di Romagna Acque prima e dopo l'operazione di aumento di capitale di cui si tratta, che si allega al presente atto sub D);

Ritenuto, perciò, di:

- esprimere alla società S.I.S. S.p.A. l'indirizzo di aderire al progetto "Società delle fonti" e di sottoscrivere, nei termini di cui a tali documenti, l'aumento di capitale che sarà deliberato dall'assemblea dei soci di Romagna Acque, mediante il conferimento in natura del ramo aziendale quale esattamente individuato nell'allegato alla relazione peritale allegata al presente atto sub B);

- autorizzare il Sindaco o suo delegato ovvero il Dirigente competente a partecipare all'assemblea dei soci della società S.I.S. S.p.A. per deliberare quanto sopra, con facoltà di acconsentire, ove necessario, a modifiche formali e di adeguamento normativo;

Dato atto che, per effetto di tale conferimento di ramo aziendale, Romagna Acque subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi attualmente facenti capo alla società S.I.S. S.p.A. relativamente al ramo aziendale conferito, ed in particolare nel rapporto di affitto di detto ramo in essere con il gestore del servizio idrico integrato HERA S.p.A.;

- esprimere alla società AMIR S.p.A. l'indirizzo di aderire al progetto "Società delle fonti" e di sottoscrivere, nei termini di cui a tali documenti, l'aumento di capitale che sarà deliberato dall'assemblea dei soci di Romagna Acque, mediante il conferimento in natura del ramo aziendale quale esattamente individuato nell'allegato alla relazione peritale allegata al presente atto sub B);

- autorizzare il Sindaco o suo delegato ovvero il Dirigente competente a partecipare all'assemblea dei soci della società AMIR S.p.A. per deliberare quanto sopra, con facoltà di acconsentire, ove necessario, a modifiche formali e di adeguamento normativo;

Dato atto che, per effetto di tale conferimento di ramo aziendale, Romagna Acque subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi attualmente facenti capo alla società AMIR S.p.A. relativamente al ramo aziendale conferito, ed in particolare nel rapporto di affitto di detto ramo in essere con il gestore del servizio idrico integrato HERA S.p.A.;

Visto l'art. 113, t.u. enti locali;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Vista la legge reg. Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25 ed in particolare l'art. 14, comma 4;

Preso atto del dibattito, nel corso del quale è uscito il Sindaco, per cui i consiglieri presenti si sono ridotti a n. 16;

Con voti favorevoli 13, nessun contrario, e l'astensione dei consiglieri Gaudenzi di Forza Italia, Monti di Alleanza Nazionale e Del Corso dell'U.D.C., espressi in forma palese dai 16 consiglieri presenti,

D E L I B E R A

1) - di approvare il documento tecnico-economico redatto da Romagna Acque ad esplicazione del progetto "Società delle fonti", che si allega al presente atto sub A), e di approvare perciò detto progetto così come già deliberato all'unanimità dell'assemblea sociale di Romagna Acque;

2) - di approvare, per quanto di competenza:

- la relazione peritale, con i relativi allegati, redatta dal dott. Mario Scala, esperto designato dal Tribunale di Forlì ai sensi dell'art. 2343 cod. civ., asseverata in data 13.01.2004, che si allega al presente atto sub B);

- la relazione degli amministratori di Romagna Acque illustrativa della proposta di aumento di capitale resa ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., che si allega al presente atto sub C);

- la tabella attestante le quote di partecipazione dei soci al capitale sociale di Romagna Acque prima e dopo l'operazione di aumento di capitale di cui si tratta, che si allega al presente atto sub D);

3) - di autorizzare il Sindaco o suo delegato ovvero il Dirigente competente a partecipare all'assemblea dei soci di Romagna Acque per approvare l'aumento di capitale attuativo del progetto "Società delle fonti" nei termini di cui ai documenti indicati al precedente punto 2), con facoltà di stabilire le altre condizioni dell'aumento e di acconsentire, ove necessario, a modifiche formali e di adeguamento normativo;

3.1) - di autorizzare il Sindaco o suo delegato ovvero il Dirigente competente a sottoscrivere, nei medesimi termini, l'aumento così deliberato (con facoltà di acconsentire, ove necessario, a modifiche formali e di adeguamento normativo), mediante il conferimento in natura dei beni esattamente indicati nell'allegato alla relazione peritale allegata al presente atto sub B);

3.2) - di dare atto che, per effetto del precitato conferimento di beni, Romagna Acque subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi attualmente facenti capo al Comune relativamente ai beni conferiti, ed in particolare nel rapporto di concessione di detti beni in essere con il gestore del servizio idrico integrato HERA S.p.A., salvo per quanto riguarda la riscossione dei relativi canoni, che continueranno ad essere percepiti dal Comune;

4) - di approvare le modifiche allo statuto sociale di Romagna Acque che si allegano al presente atto sub E);

4.1) - di autorizzare il Sindaco o suo delegato ovvero il Dirigente competente a partecipare all'assemblea dei soci di Romagna Acque per deliberare tali modifiche, con facoltà di acconsentire, ove necessario, a modifiche formali e di adeguamento normativo;

5) - di dare atto della necessità che, a seguito del sopraccitato aumento di capitale di Romagna Acque nonché in considerazione delle sopravvenute modifiche normative all'art. 113, t.u. enti locali, sia entro breve sottoposta a revisione la vigente convenzione del 15 marzo 1994, la quale definisce i rapporti tra gli enti soci di Romagna Acque, fermo restando che se ne devono intendere sin da ora abrogate le disposizioni incompatibili con le modifiche già deliberate o da deliberarsi allo statuto sociale di Romagna Acque;

6) - di esprimere alla società S.I.S. S.p.A. l'indirizzo di aderire al progetto "Società delle fonti" e di sottoscrivere, nei termini di cui ai documenti indicati al precedente punto 2), l'aumento di capitale che sarà deliberato dall'assemblea dei soci di Romagna Acque, mediante conferimento in natura del ramo aziendale esattamente individuato nell'allegato alla relazione peritale allegata al presente atto sub B);

6.1) - di autorizzare il Sindaco o suo delegato ovvero il Dirigente competente a partecipare all'assemblea dei soci della società S.I.S. S.p.A. per deliberare quanto indicato al precedente punto 6, con facoltà di acconsentire, ove necessario, a modifiche formali e di adeguamento normativo;

6.2) - di dare atto che, per effetto del conferimento di ramo aziendale di cui al precedente punto 6, Romagna Acque subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi attualmente facenti capo alla società S.I.S. S.p.A. relativamente al ramo aziendale conferito, ed in particolare nel rapporto di affitto di detto ramo in essere con il gestore del servizio idrico integrato HERA S.p.A.;

7) - di esprimere alla società AMIR S.p.A. l'indirizzo di aderire al progetto "Società delle fonti" e di sottoscrivere, nei termini di cui ai documenti indicati al precedente punto 2), l'aumento di capitale che sarà deliberato dall'assemblea dei soci di Romagna Acque, mediante conferimento in natura del ramo aziendale esattamente individuato nell'allegato alla relazione peritale allegata al presente atto sub B);

7.1) - di autorizzare il Sindaco o suo delegato ovvero il Dirigente competente a partecipare all'assemblea dei soci della società AMIR S.p.A. per deliberare quanto indicato al precedente punto 7, con facoltà di acconsentire, ove necessario, a modifiche formali e di adeguamento normativo;

7.2) - di dare atto che, per effetto del conferimento di ramo aziendale di cui al precedente punto 7, Romagna Acque subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi attualmente facenti capo alla società AMIR S.p.A. relativamente al ramo aziendale conferito, ed in particolare nel rapporto di affitto di detto ramo in essere con il gestore del servizio idrico integrato HERA S.p.A..